

Prot. n. 10919/RI/2016

IL DIRETTORE

Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 4109/U.R.U. del 13 luglio 2001, modificata con provvedimento n. 354 del 25 settembre 2001 e trascritta con nota prot. 356 del 26 settembre 2001, con cui sono state indette procedure selettive interne per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1, per la copertura di complessivi 249 posti ripartiti tra le Direzioni Regionali;

Vista la determinazione prot. n. 33671/RI del 19 novembre 2009, con cui il Direttore dell’Agenzia delle dogane ha autorizzato la stipula del contratto individuale di lavoro tra la stessa Agenzia e i candidati risultati vincitori nelle graduatorie delle suddette procedure selettive;

Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane prot. n. 30205/R.I./2010 del 4 novembre 2010, con cui sono state indette procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda area alla terza area, F1, per la copertura di complessivi 544 posti disponibili sull’intero territorio nazionale esclusa la provincia autonoma di Bolzano;

Vista la determinazione del Direttore della Direzione provinciale delle dogane di Bolzano n. 262/R.I. del 6 dicembre 2010, con cui è stata indetta una procedura selettiva interna per il passaggio dalla seconda area alla terza area, F1, per la copertura di complessivi 6 posti nel profilo di funzionario doganale, F1, per gli Uffici dell’Agenzia delle dogane situati nella provincia autonoma di Bolzano;

Viste le determinazioni n. 192/RI/2012 e n. 1754/RU/2012 del 10 gennaio 2012, con le quali il Direttore dell’Agenzia delle dogane ha autorizzato la stipula del contratto individuale di lavoro tra la medesima Agenzia e i candidati risultati vincitori nelle graduatorie delle procedure selettive interne indette con le citate determinazioni n. 30205/R.I./2010 del 4 novembre 2010 e n. 262/R.I./2010 del 6 dicembre 2010;

Vista la disposizione di natura speciale introdotta dall’art. 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che così dispone: *“L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via straordinaria, per l’anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente”*;

Visti i ricorsi al TAR Lazio, sezione seconda, R.G. n. 19/2011, n. 111/2011, n. 388/2011, n. 438/2011, n. 515/2011, n. 711/2011, n. 11049/2011, n. 11168/2011 e n. 1597/2012, prodotti avverso gli atti delle procedure selettive indette con la citata D.D. n. 30205 del 4 novembre 2010 e dal cui esito potrebbe derivare l’annullamento totale o parziale degli atti impugnati;

Vista la sentenza del TAR Lazio, sezione seconda, n. 6309 del 5 maggio 2015, che ha parzialmente accolto il ricorso R.G. n. 438/2011 disponendo l'annullamento parziale del bando di cui alla determinazione dell'Agenzia delle dogane n. 30205/2010 *“limitatamente alla parte in cui prevede, tra i requisiti di partecipazione, la presenza in organico alla data del 31 dicembre 2009”*;

Vista la nota prot. n. 550685 P del 4 dicembre 2015, con cui l'Avvocatura Generale dello Stato, a seguito della citata sentenza del TAR Lazio n. 6309/2015, ha espresso il seguente avviso: *“...l'annullamento, seppure in parte qua, di un provvedimento amministrativo comporta il venir meno di tutti i provvedimenti consequenziali e dipendenti rispetto all'atto annullato (o, meglio, rispetto a quella parte del provvedimento oggetto dell'annullamento parziale). Nel caso di specie è stato annullato il bando con il quale sono state indette, contestualmente, tutte le 35 procedure concorsuali (il cui concreto svolgimento è stato decentrato in sede locale), prevedendo disposizioni applicabili a tutte le procedure indette.*

La disposizione del bando oggetto dell'annullamento (quella che prevede, tra i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, la presenza in organico al 31 dicembre 2009) spiegava effetti nei confronti di tutte le procedure indette con il bando in questione e, conseguentemente, il predetto annullamento è destinato, a sua volta, a spiegare effetti su tutte le procedure in questione.

Il bando di una procedura concorsuale, peraltro, al pari della conseguente graduatoria, costituisce un atto amministrativo unitario ed inscindibile, con la conseguenza che il suo annullamento, seppure in parte qua, in sede giurisdizionale acquista efficacia erga omnes, non potendo gli effetti dell'annullamento essere circoscritti ai soli ricorrenti, data la natura sostanzialmente e strutturalmente unitaria dell'atto impugnato (cfr. Cons. Stato Sez IV, 18 novembre 2013, n. 5459).

Ne consegue che l'esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 6309/2015 implica la necessità di riformulare tutte le graduatorie dipendenti dal medesimo bando annullato.

Una volta che le graduatorie saranno state riformulate, se codesta Agenzia lo riterrà opportuno potrà procedere al loro scorrimento ai sensi dell'art. 1 co. 269, l. 23 dicembre 2014, n. 190”;

Vista la nota prot. n. 558188 del 10 dicembre 2015, con cui l'Avvocatura Generale dello Stato ha precisato quanto segue: *“Ad integrazione dei precedenti pareri resi con note prott. nn. 436479 P del 3.10.2015 e 550685 del 4.12.2015, si precisa che il comma 269 della L. 23/12/2014 n. 190 deve essere interpretato nel senso che entro la data del 31 dicembre 2015 è necessario adottare la delibera di scorrimento delle graduatorie in questione, mentre è possibile differire ad un momento successivo la firma dei relativi contratti di lavoro. Del resto il rinvio della stipula dei contratti appare opportuno in considerazione della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6309/2015, la cui definizione è prevista per i primi mesi dell'anno 2016”;*

Vista la determinazione prot. n. 28969/RI del 17 dicembre 2015, con la quale, in conformità al parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato con il citato foglio n. 558188 del 10 dicembre 2015, è stato disposto - in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - lo scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure selettive interne in premessa citate, per complessivi 390 posti disponibili nelle sedi territoriali, individuati e ripartiti come da tabella allegata alla stessa determinazione, rinviando a un momento successivo alla definizione dei contenziosi sopra menzionati la stipula dei contratti individuali di lavoro con i candidati che risulteranno essersi collocati tra gli idonei nelle graduatorie di merito entro il numero di posti indicato, per ciascun ambito territoriale, nella medesima tabella;

Vista la sentenza n. 487 depositata l'8 febbraio 2016, con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello prodotto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza del TAR Lazio n. 6309/2015 - che ha disposto l'annullamento del bando di cui alla D.D. n. 30205 del 4 novembre 2010 *“limitatamente alla parte in cui prevede, tra i requisiti di partecipazione, la presenza in organico alla data del 31 dicembre 2009”* - precisando, d'altra parte, che *“l'impugnazione è limitata alle 2 graduatorie di interesse, in relazione alle singole posizioni delle due parti odierne appellate”* e che *“la limitazione della statuizione demolitoria alle sole graduatorie che interessavano la posizione dei dipendenti odierni appellati discende da pacifici principi processuali”*;

Vista la determinazione prot. n. 4980/RI del 23 febbraio 2016, con cui è stato istituito un gruppo di lavoro al fine di procedere alla disamina del carteggio afferente alle controversie pendenti avverso gli atti delle procedure selettive indette con D.D. n. 30205 del 4 novembre 2010, al fine di valutare se sussistessero ancora motivi ostativi alla stipula dei contratti individuali di lavoro con i dipendenti che rientrano numericamente nello scorrimento disposto da questa Agenzia con la citata determinazione direttoriale prot. n. 28969/RI del 17 dicembre 2015;

Vista la nota prot. n. 3191 dell'11 marzo 2016, con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha portato all'attenzione dell'Avvocatura Generale dello Stato le risultanze della disamina condotta dal predetto gruppo di lavoro;

Vista la nota n. 146594 del 24 marzo 2016, con cui l'Avvocatura Generale dello Stato, nel rimandare *“ad un successivo parere che sarà reso al più presto all'esito dell'esame delle singole fattispecie specifiche concernenti i ricorsi pendenti”*, ha preso atto dell' *“avviso del Consiglio di Stato”* e, per l'effetto, ha ritenuto *“possibile limitare gli effetti della pronuncia demolitoria n. 487/2016 alle sole graduatorie nelle quali risultavano inseriti i ricorrenti, conservando gli effetti delle altre graduatorie”*, esprimendo contestualmente il parere secondo cui *“Al momento, è possibile (...) dare esecuzione alle graduatorie che non sono state oggetto di impugnazione”*;

Vista la nota n. 171061 dell'8 aprile 2016, con cui l'Avvocatura Generale dello Stato ha, tra l'altro, espresso il proprio parere in ordine al prevedibile esito degli altri contenziosi tuttora pendenti avverso gli atti delle procedure selettive indette con la menzionata D.D. n. 30205 del 4 novembre 2010, affermando che sarebbe comunque possibile scorrere le graduatorie delle procedure selettive coinvolte negli stessi e suggerendo, in via cautelativa, per taluni casi, *“di accantonare un numero di posti corrispondenti a quello dei ricorrenti”*;

Considerato che non è necessario accantonare posti in relazione ai ricorrenti che si collocano nelle graduatorie di merito entro il numero di posti destinati allo scorrimento, o che non si sono presentati a sostenere la prova orale delle procedure selettive indette con D.D. prot. n. 30205 del 4 novembre 2010 e non possono, pertanto, legittimamente aspirare a essere inseriti nelle relative graduatorie di merito;

Vista la *“memoria”* depositata in data 5 aprile 2016 nell'ambito del ricorso R.G. n. 711/2011, con cui 19 dei 20 ricorrenti hanno formulato dichiarazione di *“esplicita rinuncia al ricorso”*, chiedendo che *“venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione o, in subordine, l'estinzione del giudizio per rinuncia”*;

Ritenuto, alla luce dei principi e dei criteri da ultimo espressi dall'Avvocatura Generale dello Stato con le citate note n. 146594 del 24 marzo 2016 e n. 171061 dell'8 aprile 2016 nonché delle considerazioni e delle circostanze sopra riportate, di poter all'attualità autorizzare la stipula dei contratti individuali di lavoro con i candidati interessati dallo scorrimento disposto con D.D. n. 28969/RI del 17 dicembre 2015, provvedendo però, in via cautelativa, ad accantonare un numero di posti correlato a quello dei ricorrenti, nei soli ambiti territoriali coinvolti nei seguenti contenziosi tuttora pendenti: a) ricorso R.G. n. 388/2011, che implica l'accantonamento di 1 posto su complessivi 49 destinati allo scorrimento presso uffici centrali; b) ricorso R.G. n. 111/2011, che implica l'accantonamento di 1 posto su complessivi 29 destinati allo scorrimento in Campania; c) ricorsi R.G. n. 515/2011, R.G. n. 10074/2011, R.G. n. 10076/2011, R.G. n. 10078/2011, che implicano l'accantonamento di 6 posti su complessivi 35 destinati allo scorrimento in Toscana; d) ricorso R.G. n. 11049/2011, che implica l'accantonamento di 1 posto su complessivi 29 destinati allo scorrimento nel Lazio; e) ricorso R.G. n. 711/2011, che implica l'accantonamento di 1 posto su complessivi 29 destinati allo scorrimento in Liguria;

Considerato che a tal fine occorre procedere alla convocazione dei candidati collocatisi tra gli idonei, entro il numero di posti indicati nella tabella allegata alla citata determinazione prot. n. 28969/RI del 17 dicembre 2015 - al netto dei posti da accantonare come sopra indicati - nelle graduatorie di merito delle procedure selettive interne in premessa citate e relative al medesimo ambito territoriale, per la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, con conseguente inquadramento nella terza area F1 e nel profilo professionale di Funzionario doganale;

Considerato che detta convocazione deve avvenire secondo l'ordine di graduatoria, cominciando dalle graduatorie di merito delle procedure selettive indette nel 2001 e passando poi alle graduatorie di merito delle procedure selettive indette nel 2010, nonché rispettando il carattere territoriale delle graduatorie medesime;

Considerato che i candidati cessati dal servizio per ragioni diverse dal passaggio ad altra Amministrazione, non potendo sottoscrivere il nuovo contratto individuale di lavoro né essere immessi nelle funzioni corrispondenti alla nuova posizione, non hanno titolo a conseguire il relativo inquadramento;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 269, della legge n. 190/2014, la Direzione interregionale delle dogane per la Campania e la Calabria è autorizzata - al fine della copertura di 28 posti disponibili in Uffici siti nella regione Campania - a stipulare il contratto individuale di lavoro con un pari numero di candidati collocatisi tra gli idonei nelle graduatorie di merito delle procedure selettive in premessa indicate e relative al medesimo ambito territoriale, purché siano tuttora in servizio presso questa Agenzia o presso altra Amministrazione; il suddetto contratto individuale di lavoro avrà decorrenza giuridica ed economica dalla data della stipula e comporterà l'inquadramento dei dipendenti nella terza area, fascia retributiva F1 e nel profilo professionale di Funzionario doganale.

Art. 2

La presente determinazione sarà pubblicata, a fini di pubblicità legale, sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadoganemonopoli.gov.it, Area Dogane, sezione "Amministrazione trasparente", sub "Bandi di concorso", sub "Selezioni interne/Concorsi conclusi". Dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia decorrerà il termine per le eventuali impugnazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Roma, 4 maggio 2016

Il Direttore
Dr. Giuseppe PELEGGI
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento stesso.